

**OGGETTO: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA N 14, APERTURA DI UNA NUOVA FARMACIA COMUNALE, SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI ED ULTERIORI DETERMINAZIONI**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- A) Vista la delibera di Giunta Comunale di Lodi n. 154 del 27.12.2018 con relativi allegati, ad oggetto *Revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Lodi – anno 2018*; vista la successiva comunicazione del Comune alla Regione Lombardia in data 06.03.2019 prot 12381 afferente la prelazione da esercitarsi sulla sede farmaceutica n 14; visto l'art 10 c 3 DLgs 475 / 1968, il quale prevede che *L'amministrazione comunale ... entro 60 giorni dall'avvenuta notifica delibera, nei modi di legge, l'eventuale assunzione della gestione della farmacia dandone immediata comunicazione al medico provinciale. In mancanza di tempestiva comunicazione l'amministrazione comunale ... decade dal diritto di prelazione*;
- B) Visto in Allegato 1 al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale (così come gli allegati nel prosieguo richiamati), il documento denominato INDIVIDUAZIONE DELLA FORMA DI GESTIONE, cui si rinvia per l'articolato dettaglio, in base al quale si propone, per la gestione del servizio farmaceutico locale ex Legge 475 / 1968 (per le farmacie esistenti e di nuova istituzione), la riqualificazione di Azienda Farmacie Comunali Lodi SRL (nel prosieguo, *AFC SRL*) quale società *in house* partecipata direttamente non soltanto da ASTEM SpA ma anche dal Comune di Lodi;
- C) Considerato che la farmacia di nuova istituzione è un bene suscettibile di valutazione economica, in quanto generatore di volumi di produzione e margini di gestione a fronte dell'autorizzazione all'apertura assegnata da parte degli enti concedenti, e che in Allegato 2 si svolgono considerazioni afferenti il trasferimento della stessa nuova farmacia ad AFC SRL, le quali conducono a che l'opportuna soluzione societaria sia il conferimento ex art 2468 C C della farmacia stessa alla società *in house*, il che comporta che il Comune di Lodi assuma una partecipazione diretta in AFC SRL, ad oggi interamente partecipata da ASTEM SpA;
- D) Dato atto che lo svolgimento della perizia afferente il conferimento di cui alla precedente lettera C), oltre ai fini di determinare il valore dello stesso conferimento, avrà significativa valenza in un'ottica di programmazione economico – finanziaria (investimenti per l'attrezzamento del punto di vendita, stime di ricavi e dei costi per natura), cui si correlerà la programmazione per tempi ed atti da parte di Comune ed AFC SRL, ai fini della concreta apertura della nuova farmacia;
- E) Vista, in Allegato 3, la relazione, come richiesto dalla normativa vigente, ex art 34 c 20 DL 179 / 2012 con riferimento alle motivazioni alla base della scelta della forma di gestione, nonché ex art 5 DLgs 175 / 2016 con riferimento ai necessari approfondimenti ed adempimenti (*oneri di motivazione analitica*) volti all'acquisizione della nuova quota di partecipazione diretta del Comune in AFC SRL;
- F) Visto il vigente statuto societario di AFC SRL, il quale deve essere adeguato agli standard di conformità normativa ed amministrativa propri dell'*in house providing*; visto in Allegato 4 lo schema di statuto societario, con facoltà di apportare eventuali modifiche e / o integrazioni non sostanziali in sede di formale approvazione da parte degli organi sociali, e dando mandato alla Giunta Comunale ed ai Dirigenti competenti per materia ai fini dell'elaborazione ed all'approvazione della CARTA DEI SERVIZI;
- G) Visto l'art 5 cc 2 e 3 DLgs 175 / 2016, nonché l'art 192 DLgs 50 / 2016 e le Linee Guida ANAC 7, in base al quale il Comune di Lodi deve:

9. di disporre che il presente provvedimento sia recepito nell'ambito della rendicontazione del piano di razionalizzazione 2019 e nell'aggiornamento del piano di razionalizzazione societaria 2020, entro il 31.12.2019;
10. di disporre la pubblicazione del presente atto e degli allegati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune;
11. di disporre l'invio del presente atto ed allegati ad ASTEM SpA, ai Comuni soci di quest'ultima e ad AFC SRL;
12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

## ALLEGATO 1 – INDIVIDUAZIONE DELLA FORMA DI GESTIONE

### 1) SINTESI

In relazione a quanto di seguito esposto, cui si rinvia per il dettaglio in termini di *pro, contra* e percorsi di attuazione, si propone, ai fini della gestione delle farmacie comunali in Lodi (esistenti e di nuova istituzione) la formula della società *in house providing* (AFC SRL) partecipata direttamente e totalmente da ASTEM SpA e dal Comune di Lodi; si provvederà pertanto alla riqualificazione di AFC SRL nel senso citato (con le stringenti regole di controllo analogo da esercitarsi da parte del Comune di Lodi come nel prosieguo dettagliato), con un nuovo statuto, contratto di servizio, carta di servizi, nonché provvedendo all'iscrizione dell'affidamento, da parte del Comune di Lodi, all'apposito elenco ANAC ex art 192 DLgs 50 / 2016 e Linee Guida 7 ANAC.

### 2) POSSIBILI FORME DI GESTIONE; APPROFONDIMENTI AMMINISTRATIVI E GIURISPRUDENZIALI

Per quanto riguarda la gestione delle farmacie comunali (esistenti in Lodi, ed in effetti anche per l'istituenda farmacia), il riferimento è il vigente art 9 Legge 475 / 1968:

*... Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme: a) in economia; b) a mezzo di azienda speciale [e società in house, forma di gestione interamente pubblica, totalmente assimilabile, come anche da pronunce della Corte dei Conti a seguire; ex multis, TAR Veneto 20.03.2014 n 358]; c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari; d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti.*

Come da citata norma, e da pareri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) AS626 - AS566 - AS563 - AS536 - AS534 - AS533 - AS532, la gestione delle farmacie comunali rientra tra i servizi pubblici locali, ancorchè si operi in concorrenza nel mercato; l'assegnazione di una farmacia comunale ad un Comune discende da determinazioni di enti pubblici titolati a questo fine (che quindi assegnano il diritto speciale ed esclusivo, al Comune ed indirettamente alla forma di gestione individuata, alla stessa gestione delle farmacie comunali, le quali sono necessariamente sottoposte alla concorrenza delle farmacie private).

La giurisprudenza amministrativa e la Corte dei Conti nei propri pareri affronta costantemente differenti tematiche afferenti le farmacie comunali; della giurisprudenza recente si ritiene di evidenziare le seguenti pronunce.

Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 26/9/2011 n. 489

*a. La gestione della farmacia comunale rientra nell'alveo dei servizi pubblici essenziali; b. la conduzione della distribuzione di farmaci sul territorio può in concreto configurarsi quale servizio pubblico locale a rilevanza economica; c. l'attuale*

titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti”.

7.5. Deve tuttavia escludersi il carattere tassativo dell'elencazione operata dal citato art. 9 della L. 475/68: ed invero, come ribadito dal Consiglio di Stato, “la normativa di cui all'art. 9 della legge n. 475/1968, nei limiti in cui è rimasta in vigore, può comunque applicarsi solo nei limiti in cui è compatibile con la disciplina generale prevista in materia dal TUEL e nelle forme previste da esso, .... e comunque nel rispetto dei principi comunitari” (così Cons. di Stato, sez. III, 9 luglio 2013, n. 3647, § 6.9.), in base ai quali la cd. “autoproduzione” (gestione in house) e l'esternalizzazione risultano sostanzialmente poste sullo stesso piano, sicché l'alternativa tra le due opzioni deve essere rimessa al prudente apprezzamento delle singole amministrazioni.

7.6. Pertanto, il Collegio condivide l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'assenza di una norma positiva che autorizzi la dissociazione tra titolarità e gestione non rappresenta un ostacolo all'adozione del modello concessorio.

7.7. Detto approccio interpretativo è stato condiviso dal T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV – 28/6/2011 n. 2598, il quale ha affermato – con riferimento all'art. 23-bis del D.L. 112/2008 – che la clausola di salvezza dell'art. 9 della L. 475/68 permette ai Comuni di “accedere alle forme di gestione delle farmacie comunali di cui all'art. 9 citato” ma “non si può per questo affermare che la disciplina di cui alla L. 475 sia l'unica applicabile al settore farmaceutico, senza possibilità di ricorso al mercato mediante procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione delle farmacie comunali, atteso che la gara costituisce la modalità ordinaria che i Comuni devono utilizzare per l'affidamento dei servizi pubblici locali. In conclusione, facendo salva la normativa di settore, l'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 ha voluto garantire la sopravvivenza di forme di gestione diretta delle farmacie comunali che, altrimenti, sarebbero state travolte dall'entrata in vigore del citato art. 23 bis, il quale stabilisce la regola dell'affidamento dei servizi tramite gara pubblica, in ossequio ai principi di diritto comunitario”.

7.8. Sul medesimo quadro normativo, la giurisprudenza ha ugualmente statuito che “in buona sostanza deve escludersi a priori l'incompatibilità delle modalità di affidamento contemplate dall'art. 15 del D.L. n. 135 del 2009 con le previsioni della L. 2 aprile 1968, n. 457, atteso che la “salvezza” delle disposizioni contenute in tale legge, relativamente alla gestione delle farmacie comunali, lungi dall'esprimere un indice di incompatibilità fra le due normative in esame, sta a significare unicamente che tali disposizioni, in quanto contenute in una legge speciale, si aggiungono a quelle sopravvenute e con queste ultime non si trovano in rapporto di contrapposizione ma di integrazione e completamento” (T.A.R. Campania Napoli, sez. V – 20/12/2012 n. 5286).

7.9. Inoltre, come del tutto condivisibilmente osservato dal TAR Lombardia – Brescia, sez. II (cfr. pronuncia 13/11/2013, n. 951), “il ragionamento sviluppato resta valido anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 34, comma 25, del D.L. 18/10/2012 n. 179 conv. in L. 17/12/2012 n. 221, il quale racchiude una clausola che – seppur escludendo la diretta applicabilità dei commi da 20 a 22 (che per l'affidamento dei servizi pubblici fanno unicamente rinvio ai canoni comunitari) alle farmacie – non per questo sancisce un divieto generale di operatività dei consolidati principi del diritto europeo, dovendo essere vagliata la compatibilità delle singole scelte con gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dall'ordinamento”.

8. Né l'art. 11, comma 10, del D.L. 1/2012 conv. in L. 27/2012 potrebbe costituire idoneo appiglio normativo per confermare l'assunto dell'impossibilità di separare la titolarità dalla gestione delle farmacie comunali.

8.1. Quest'ultima disposizione, concernente le farmacie di nuova istituzione previste nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili, nelle stazioni marittime, nelle aree di servizio autostradali nonché nei centri commerciali, ha così stabilito: “Fino al 2022,

*contrasto con il diritto europeo o in ogni caso sottoposta al giudizio della Corte di Giustizia.*

*Non sussiste la condizione ostativa alla costituzione di una società a capitale pubblico e privato per la gestione della farmacia di cui è titolare il Comune di Bellizzi, che la Regione Campania ha opposto con richiamo all'art. 9 della legge n. 478 del 2968 e successive modificazione, che prevedeva la necessaria presenza nella compagine sociale "di farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità".*

*"le disposizioni prima richiamate sono parte di un complesso di norme attuative di principi dell'Unione europea in materia di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, con la conseguenza che una interpretazione "esclusiva" dell'art. 9 della legge n. 475 del 1968 più volte citato dall'effetto abrogativo - nel senso di riservare la partecipazione alla società di capitali solo ai farmacisti dipendenti - dovrebbe essere disapplicata per contrasto con il diritto europeo o in ogni caso sottoposta al giudizio della Corte di Giustizia. (cfr. sui principi Cons. St., Sez. III, n. 3647 del 2013) Per le considerazioni che precedono non sussiste la condizione ostativa alla costituzione di una società a capitale pubblico e privato per la gestione della farmacia di cui è titolare il Comune di Bellizzi, che la Regione Campania ha opposto con richiamo all'art. 9 della legge n. 478 del 2968 e successive modificazione, che prevedeva la necessaria presenza nella compagine sociale "di farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità".*

Consiglio di Stato, Sez. III, 4/9/2015 n. 4120

*Sul sistema di gestione del servizio farmaceutico comunale.*

*Allo stato e pur dopo l'abolizione dell'art. 23-bis del DL 112/2008 e del conseguente art. 15 del DL 25 settembre 2009 n. 135 (conv. modif. dalla l. 20 novembre 2009 n. 166) ad opera del referendum ed in forza del DPR 18 luglio 2011 n. 113, gli artt. 113 e ss. del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 hanno regolato l'intera materia sulle forme giuridiche di prestazione dei servizi pubblici locali, determinando l'abrogazione delle leggi anteriori che regolavano quelle inerenti ai singoli servizi. Sicché il sistema di gestione dei servizi farmaceutici comunali ex art. 9, I c. della l. 475/1968 è stato abolito, pure nella parte in cui prevede che le farmacie comunali potevano esser gestite mediante società di capitali, seppur a condizione che avessero come soci i farmacisti i quali, all'atto della costituzione di queste ultime, fossero in servizio nelle farmacie di cui il Comune avesse la titolarità. L'abolizione sia del DL 112/2008, sia del DL 135/2009 ha definitivamente ricondotto i metodi di gestione delle sedi farmaceutiche sotto l'imperio della disciplina unitaria ed esclusiva recata dall'art. 113 del TUEL, onde non vi sono più, quand'anche vi fossero mai state, preclusioni all'in house providing.*

*Ma tali preclusioni, al di là dell'opera di razionalizzazione discendente da detto referendum, neppure si sarebbero potute dire esistenti sotto la vigenza del ripetuto art. 9, I c., almeno per quanto attiene al mantenimento del servizio farmaceutico in mano pubblica. Infatti, l'impresa in house, appunto grazie al c.d. "controllo analogo", costituisce al contempo la nuova forma dell'azienda speciale ed il modello ordinario (e non certo derogatorio) di gestione pubblica dei servizi pubblici locali.*

TAR Lombardia, Brescia sez. II, 1/3/2016 n. 309

*L'affidamento della nuova sede di una farmacia comunale in concessione a terzi, disposto dopo l'esercizio (legittimo) del diritto di prelazione, non lede il principio di indissolubilità tra titolarità e gestione delle farmacie.*

- sempre in base a TAR Veneto, Sentenza 20.03.2014, n.358 la gestione, a mezzo di società *in house*, di farmacie comunali è pacificamente ammessa e diffusa nella prassi, ancorchè non esplicitamente prevista dallo storico art 9 Legge 475 / 1968 (all'epoca non ricomprendente forme di gestione quali l'*in house providing*, che si sarebbe imposto nel quadro normativo nazionale solo in tempi ampiamente seguenti, con le Leggi 326 / 2003 e 350 / 2003).

### 3.2

Per ragioni di efficienza, di condivisione di costi ed economie di scala, non possono essere prese in considerazione soluzioni che prevedano la gestione della nuova farmacia a mezzo di una modalità differente rispetto a quella delle farmacie esistenti.

Pertanto si esclude che, ad esempio, le farmacie già oggi esistenti possano essere gestite a mezzo di società interamente pubblica e la farmacia di nuova istituzione sia oggetto di una concessione a terzi con gara.

### 3.3.

Le quattro farmacie comunali oggi esistenti sono attualmente gestite dall'Azienda Farmacie Comunali Lodi SRL ("AFC SRL"), società totalmente controllata da ASTEM SpA, società *in house providing* ex art 16 DLgs 175 / 2016, artt 5 e 192 DLgs 50 / 2016, controllata dal Comune di Lodi, il quale ne detiene la partecipazione di maggioranza assoluta.

Premesso ciò, le soluzioni concretamente praticabili dal Comune di Lodi, per la gestione dell'istituenda farmacia e delle quattro farmacie comunali esistenti, sono le seguenti:

- A) concessione a terzi (in esito a procedura ad evidenza pubblica);
- B) società mista (con i farmacisti dipendenti di AFC SRL in qualità di soci, o con altro socio individuato a mezzo di procedura di evidenza pubblica);
- C) società *in house*;
- D) azienda speciale;
- E) gestione in economia comunale.

### 3.4

La gestione in economia comunale e la costituzione di una nuova azienda speciale comporterebbero operazioni straordinarie complesse ed onerose.

L'intero compendio aziendale, oggi in capo ad AFC SRL, dovrebbe essere trasferito, nel caso della gestione in economia, dalla stessa AFC SRL quest'ultima al Comune di Lodi ed eventualmente ai Comuni soci di ASTEM SpA.

Nel caso di costituzione di una nuova azienda speciale (che accogliesse il compendio aziendale oggi in capo ad AFC SRL), la partecipazione a detta nuova azienda speciale sarebbe riservata esclusivamente al Comune di Lodi ed eventualmente ai Comuni soci di ASTEM SpA (ex art 114 DLgs 267 / 2000, l'azienda può essere partecipata esclusivamente da Enti pubblici, e non da società pubbliche, e quindi non anche da ASTEM SpA).

Nel caso della gestione in economia, il trasferimento del compendio aziendale da AFC SRL al Comune di Lodi ed eventualmente ai Comuni soci di ASTEM SpA configura una vera e propria cessione di azienda, con notevoli complessità fiscali e di valorizzazione dell'azienda trasferita, in capo ad AFC SRL.

Nel caso di costituzione di nuova azienda speciale, pur potendosi teoricamente procedere con la trasformazione eterogenea di AFC da SRL in azienda speciale ex art 2500 C C, si riproporrebbero le complessità fiscali e di valutazione di azienda sopra individuate per la

Il socio privato potrebbe dunque contribuire allo start up della nuova farmacia e / o alla gestione delle farmacie attuali; si consideri che la stima degli investimenti necessari per l'attrezzamento della nuova farmacia è nell'ordine di euro 40.000, del tutto fronteggiabile dalla gestione interamente pubblica.

La scelta della società mista comporterebbe, in base alle quote di partecipazione cedute, la suddivisione dell'utile di esercizio tra socio pubblico e socio privato.

La soluzione della gestione a mezzo società mista inoltre non pare comportare benefici per la gestione delle farmacie esistenti, per le quali la gestione interamente pubblica non risulta richiedere particolari contributi gestionali da terzi nel senso dell'efficienza e dell'efficacia.

Infine, giova rammentare come la struttura del bilancio comunale dell'Ente Locale evidenzia crescenti necessità di poter usufruire di entrate stabili e ricorrenti, al fine del necessario equilibrio strutturale che deve contraddistinguere un Ente sano.

Ciò conduce a non considerare, al momento, le ipotesi di cessione di quote di partecipazione a terzi a beneficio una tantum del bilancio comunale; per le stesse ragioni non sono considerate le ipotesi di cessione totale a terzi della partecipazione nella società di gestione delle farmacie, né la cessione delle singole farmacie a terzi.

### C) Società *in house providing*

Nel caso di riconfigurazione di AFC Lodi SRL in società *in house*, la partecipazione societaria in quest'ultima può essere detenuta da ASTEM SpA e contestualmente dal Comune di Lodi, in quanto conferente la farmacia di nuova costituzione.

Si sottolinea che la partecipazione del Comune in una società, contestualmente diretta ed indiretta (in questo secondo caso a mezzo di altra società direttamente controllata) è addirittura prevista nelle schede di rilevazione MEF / Corte dei Conti relative al piano di razionalizzazione ex art 20 DLgs 175 / 2016, a riprova della praticabilità del modello gestionale.

La gestione della società *in house* del servizio pubblico farmaceutico locale conduce, in una perseguita ottica di stringente gestione pubblicistica a favore del cittadino / consumatore, alla necessaria ridefinizione dello statuto di AFC SRL, del contratto di servizio tra essa ed il Comune di Lodi (cui le farmacie sono assegnate), della carta dei servizi nel rispetto delle norme proprie dell'*in house providing*.

Ex art. 16 DLgs 175 / 2016:

*1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo ... solo se non vi sia partecipazione di capitali privati [come già oggi è per AFC SRL], ...*

*2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1: a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile; b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente ... pubblico socio di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile; ...*

*3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico ... socio.*

*3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società'.*

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ...

Alle norme di cui sopra si aggiungono le Linee Guida 7 ANAC (*Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016*), approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017, che contengono in particolare al § 6 rilevanti riferimenti ai fini della costruzione del corredo in house di AFC SRL (statuto, contratto di servizio, carta dei servizi):

6.1 L'Ufficio competente valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016 ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore richiedente.

6.2 L'Ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo e dello statuto della società partecipata, che la stessa abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del D.lgs. 175/2016 [il servizio farmaceutico locale è servizio pubblico ex Legge 475 / 1968].

6.3 Ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice ..., sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto ....

6.3.1 Possono essere individuati tre diverse modalità temporali di controllo da considerarsi cumulative:

a) un «controllo ex ante», esercitabile, ad esempio, attraverso:

la previsione, nel documento di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice, degli obiettivi da perseguire con l'in house providing, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;

la preventiva approvazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori ad un determinato limite, ecc.

b) un «controllo contestuale», esercitabile, ad esempio, attraverso:

la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;

la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;

la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house;

la previsione di controlli ispettivi;

il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza.

c) un «controllo ex post», esercitabile, ad esempio, in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall'organismo in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

6.3.2 A titolo esemplificativo, sono considerati idonei a configurare il controllo analogo anche gli elementi di seguito indicati:

a) il divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

b) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore del potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo;

c) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore dei poteri di direttiva e di indirizzo e del potere di veto sulla definizione dell'organigramma dell'organismo

*della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che: a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali; b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito; c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa; d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società';*

- inoltre, a conferma delle complessità gestionali sopra evidenziate, in base al parere Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, 12/6/2015 n.18, *I Comuni che gestiscono farmacie in economia restano assoggettati agli ordinari vincoli di spesa per il personale, anche in relazione alla gestione del servizio farmaceutico. La disciplina di finanza pubblica dettata, dall'art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, e successive modifiche e integrazioni, in materia di gestione del servizio farmaceutico mediante società partecipate ed aziende speciali, non si applica alla gestione in economia di farmacie comunali. I Comuni che gestiscono farmacie in economia restano assoggettati agli ordinari vincoli di spesa per il personale, anche in relazione alla gestione del servizio farmaceutico*); sarebbe pertanto oltremodo difficoltoso per il Comune di Lodi assumere in proprio il personale necessario per la gestione delle farmacie in economia comunali; inoltre sussisterebbero problematiche afferenti il cambio di CCNL per il personale attualmente dipendente di AFC SRL.

## **ALLEGATO 2 – CONSIDERAZIONI CIRCA IL TRASFERIMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE AD AFC SRL**

L'azienda è definita dall'art. 2555 C C come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

In tal senso, quindi, l'azienda è un complesso di beni e un insieme di rapporti, che individuano una specifica impresa, al cui esercizio sono rivolti e organizzati in maniera stabile.

Si parla di cessione o trasferimento di azienda (o anche solo di una parte di essa, cd. ramo d'azienda) quando un'entità economica organizzata si trasferisce mutando la titolarità, pur conservando la sua identità e consente l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo.

Ciò che conta è che il complesso di beni sia per sé sufficiente a consentire al cessionario di esercitare un'attività d'impresa.

I beni (e i rapporti), quindi, nel loro complesso, dovranno essere idonei allo svolgimento di un'impresa.

Nel caso di specie anche la semplice autorizzazione all'apertura ed alla gestione di una farmacia configura un'azienda ai sensi di quanto sopra; essa infatti consente stabilmente la gestione dell'esercizio, costituisce il fondamento stesso della generazione dei ricavi da vendita

- *perizie, efficienza procedurale e relativi costi:*
  - l'esperto per la redazione della perizia ex art 2343 C C da Comune ad ASTEM SpA, in quanto società per azioni, sarebbe da richiedere al Tribunale (non essendo praticabile una delle opzioni ex art 2343 ter C C, giacchè la farmacia è di nuova istituzione);
  - la perizia per il conferimento a favore di AFC SRL, in quanto società a responsabilità limitata, ex artt 2467 e 2468 C C dovrebbe essere redatta da un perito nominato dal conferente (*Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro albo*);
  - dati i soggetti pubblici coinvolti nell'operazione, anche per la cessione di azienda sarebbe opportunamente richiesta l'elaborazione di una perizia giurata, cosicchè varrebbe quanto sopra all'art 2468 C C.

In relazione a tutto quanto sopra, appare preferibile l'opzione di cui sopra sub A, ossia il conferimento della farmacia di nuova istituzione da Comune di Lodi ad AFC SRL, a titolo di aumento di capitale sociale con acquisizione di nuove quote in quest'ultima da parte del Comune stesso.

<b>ALLEGATO 3 – RELAZIONE EX ART 34 C 20 DLGS 179 / 2012 ED ART 5 DLGS 175 / 2016</b>
---

*Ex art 34 c 20 DL 179 / 2012, Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.*

*Ex art. 8 c 1 DLgs 175 / 2016, Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 [da parte del Consiglio Comunale, come da schema ex art 5 c 1 a seguire] .*

*Ex art. 5 DLgs 175 / 2016:*

*1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, ... o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*

*2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. ...*

Con riferimento a tutto quanto sopra richiesto:

Ex art. 6:

1. *Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.*

2. *Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.*

3. *Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

a) *regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*

b) *un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*

c) *codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*

d) *programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.*

4. *Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.*

5. *Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.*

Ex art. 11

1. *Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ((, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

2. *L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.*

3. *L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di*

della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

13. *Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. ...*

14. *Restano ferme le disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.*

15. *Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.*

Ex art 14

1. *Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.*

2. *Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.*

Circa l'art 16, si rinvia all'Allegato 1 della deliberazione cui questo stesso presente documento è allegato.

Ex art. 19:

1. *Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.*

2. *Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.*

... 5. *Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.*

Statuto

**STATUTO**  
**di**

**AFC LODI S.R.L.**

- I) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA
- II) CAPITALE SOCIALE – PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE – QUOTE
- III) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
- IV) ASSEMBLEA
- V) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
- VI) DIRETTORE GENERALE
- VII) CONTROLLO
- VIII) BILANCIO ED UTILI
- IX) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI
- X) RECESSO
- XI) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
- XII) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
- XIII) CONTROLLO ANALOGO
- XIV) NORMA TRANSITORIA

**STATUTO**  
**di**

**AFC LODI S.R.L.**

TITOLO I) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATA

- 1) E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI S.R.L. (per brevità, anche "AFC").
- 2) La Società ha sede in Comune di Lodi.  
L'istituzione di sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia ed all'estero, e la soppressione di quelle esistenti è deliberato dall'assemblea dei soci; il trasferimento della sede all'interno del Comune è deliberato dall'organo amministrativo.
- 3)
  - 1. La Società ha per oggetto l'esercizio delle farmacie comunali ed ha lo scopo di provvedere in particolare:

deliberazione dell'assemblea dei soci.

- 10) Ai fini dei rapporti con la Società a tutti gli effetti di legge, il domicilio dei soci è quello risultante agli atti della società.

#### TITOLO II) PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE – CAPITALE SOCIALE – QUOTE

- 11) Possono detenere partecipazioni esclusivamente il Comune di Lodi, società interamente pubbliche *in house* controllate dal Comune di Lodi, Enti Locali che affidino alla Società i servizi di cui all'art.3 di propria competenza.
- 12) Il Comune di Lodi, a mezzo del presente statuto, dei contratti di servizio e di ogni altro atto di loro competenza, esercita sulla società la programmazione ed il controllo delle attività che esercitano su un proprio ufficio; la società informa la propria attività alla prevenzione della corruzione, alla prevenzione dei reati societari ed alla trasparenza amministrativa, attivando gli strumenti e le procedure previsti dalla normativa vigente, nonché alla tutela ed al rispetto della concorrenza e della responsabilità sociale; i temi di cui sopra sono oggetto di rendicontazione nelle relazioni accompagnatorie al bilancio di esercizio.  
La Società opera nel rispetto della normativa pubblicistica in materia di appalti di forniture, servizi, lavori e di selezione del personale.  
Oltre l'ottanta per cento dei ricavi della Società deve essere effettuato con riferimento ai servizi oggetto di affidamento diretto; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di ricavi è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.  
La Società adotta sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività'.
- 13) Il capitale della Società è pari ad € ■■ (euro ■■); la partecipazione dei soci al capitale è proporzionale al conferimento di ciascuno; il diritto di voto dei soci è proporzionale alla partecipazione di ciascuno.

#### TITOLO III) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

- 14) In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.
- (i) Il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata, inviata alla sede della Società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.  
I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:
- \* ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione;
  - \* nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi

- 15) Il trasferimento di partecipazioni è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento del Comune di Lodi, previo accertamento in capo all'acquirente dei requisiti di cui all'art.11.
- 16) Il gradimento si intende concesso qualora non sia pervenuto riscontro scritto entro 30 giorni dalla comunicazione di vendita, inviata con lettera raccomandata A.R., ai sensi dell'articolo che precede.
- 17) Il trasferimento delle partecipazioni, per atto tra vivi a terzi non soci, non produce effetti nei confronti della Società se non previo consenso della maggioranza del capitale sociale, espressa dall'Assemblea.  
Tale consenso è pure necessario nel caso di vendita del diritto di opzione per aumento di capitale.

#### TITOLO IV) ASSEMBLEA

- 18) Tutte le decisioni dei soci sono assunte con deliberazione assembleare.
- 19) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, il quale viene indicato nell'avviso di convocazione.
- 20) L'avviso di convocazione - contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione - deve essere inviato dall'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale o al sindaco unico e/o del revisore almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.  
Tale mezzo di convocazione può essere sostituito, a giudizio dell'organo amministrativo, da lettera raccomandata a mano, messaggio fax o di posta elettronica certificata, a condizione che tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea abbiano comunicato alla Società (e ciò pertanto risulti dai libri sociali) il loro recapito, numero di fax o indirizzo di posta elettronica certificata.  
E' facoltà del socio convocare autonomamente l'Assemblea con le stesse modalità di cui sopra.
- 21) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: (i) è rappresentato l'intero capitale sociale e (ii) l'organo amministrativo (Amministratore Unico), i sindaci effettivi od il sindaco unico e/o del revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, gli stessi soggetti risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.
- 22) L'assemblea per l'approvazione del bilancio della Società deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, entro il termine massimo di centoottanta giorni, sempre dalla chiusura dell'esercizio.
- 23) L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:  
\* sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;  
\* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

indicatori qualitativi e quantitativi (gli strumenti di cui alla presente lettera h sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale di Lodi);

- i) l'avvio delle procedure di appalto di ammontare superiore alla soglia comunitaria;
- j) la decisione di assunzione del personale dipendente, nonché in materia di indirizzi per l'assetto organizzativo della Società;
- k) l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di beni immobili;
- l) l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di rami d'azienda;
- m) l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di partecipazioni in altre Società;
- n) l'emissione di obbligazioni ex art.2483 C.C.;
- o) l'eventuale nomina del Direttore Generale, su proposta dell'organo amministrativo;
- p) lo scioglimento anticipato della Società.

#### TITOLO V) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

- 30) L'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico nominato dall'assemblea.  
L'Amministratore deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge, nonché quelli di cui al successivo art 34.  
L'Amministratore non può essere dipendente di un Comune socio.  
Salvo diversa specifica previsione legislativa ed idonea motivazione, l'Amministratore di AFC Lodi SRL non può essere, di norma, contestualmente amministratore della società *in house* controllante.
- 31) Il numero di esercizi di durata in carica dell'Amministratore Unico è al massimo di cinque anni, ed è determinato all'atto della nomina; il mandato può essere rinnovato.
- 32) L'Amministratore Unico mantiene il libro delle proprie determinazioni.
- 33) In caso di raggiunta fine del mandato da parte dell'Amministratore Unico, o comune in caso di cessazione dello stesso, nei quarantacinque giorni successivi alla data di cui sopra l'Amministratore Unico può esclusivamente adottare atti di ordinaria amministrazione; gli atti eventualmente assunti in tempi successivi sono nulli; l'Amministratore Unico convoca in ogni caso l'Assemblea in tempo utile per provvedere alla sua tempestiva sostituzione.
- 34) Non possono ricoprire cariche di amministratore o di direttore generale, nonché far parte degli organi di controllo e revisione legale, coloro che siano dipendenti del Comune di Lodi e coloro che si trovino nelle altre condizioni di incompatibilità ed inconferibilità previste dalla normativa pubblicistica e civilistica per tempo vigente.
- 35) All'Amministratore Unico competono i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatto salvo quanto di competenza assembleare di cui all'art.29; tra l'altro l'Amministratore approva e trasmette, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, un report relativo all'andamento gestionale del trimestre precedente ed agli eventuali scostamenti rispetto agli strumenti di programmazione di cui all'art 29 lettera h).
- 36) L'Amministratore Unico è il legale rappresentante della Società.
- 37) In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Unico, il potere di rappresentanza e firma spetta al soggetto individuato dall'Assemblea.
- 38) Salvo quanto all'articolo precedente, solo per singoli atti od affari il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite ad altre persone.

45) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dall'assemblea nella deliberazione di approvazione del bilancio.

45bis) Contestualmente al bilancio di esercizio, l'Assemblea approva la relazione annuale sul governo societario, che dà conto delle attività di prevenzione del rischio di crisi aziendale, come da programmi di valutazione alla cui redazione la società è obbligata, e delle altre tematiche di cui all'art.6, c.3 DLgs 175 / 2016.

#### TITOLO IX) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI

46) La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, fermo quanto disposto dall'art.2467 C.C., con corresponsione di interessi.

La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

47) La Società può emettere obbligazioni.

#### TITOLO X) RECESSO

48) Il diritto di recesso compete al socio nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti il collegio sindacale ovvero al sindaco unico e / o del revisore.

La raccomandata, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro trenta giorni dal giorno in cui:

\* è stata iscritta nel registro delle imprese la deliberazione che legittima il recesso;

\* il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, la quale deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata AR, che si è verificato un accadimento che legittima il suo diritto di recesso;

\* il socio recedente è comunque venuto a conoscenza dell'accadimento che legittima il suo diritto di recesso;

\* è stata trascritta nel relativo libro la decisione degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

49) Non compete al socio diritto di recesso in relazione alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

#### TITOLO XI) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

50) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto; l'assemblea delibererà anche in merito ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, ai poteri dei liquidatori ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.

Statuto

- 54) Sino a quando il Comune di Lodi sia Ente socio, diversamente da quanto previsto all'art.29, lettere b) e c), la nomina dell'Amministratore Unico e del collegio sindacale o del sindaco unico o del revisore legale avviene con decreto del Sindaco di Lodi ex art.2449 C.C.



**COMUNE DI LODI**

**(Provincia di Lodi)**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

costituito dal Presidente, Dott. Zaniboni Fabrizio, dal Dott. Pellegrino Agostino, Componente, e dal Rag. Trovato Roberto, Componente, nominati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.1.2019, riunitosi in data odierna

**PREMESSO CHE**

È stata sottoposta al Collegio la bozza di deliberazione avente ad oggetto: "Esercizio del diritto di prelazione della sede farmaceutica n. 14, apertura di una nuova farmacia comunale, scelta della forma di gestione delle farmacie comunali ed ulteriori determinazioni"

**VISTA**

La documentazione prodotta ed in particolare la bozza della deliberazione composta dal testo deliberativo unitamente a n. 5 allegati comprensivi del nuovo statuto da approvarsi contestualmente;

**RILEVATO CHE**

- L'Ente risulta legittimato all'esercizio dell'opzione della prelazione per l'istituzione di una nuova farmacia;
- L'Ente ha motivato in maniera completa ed esaustiva la scelta della forma di gestione, che a parere del Collegio rappresenta anche una modalità funzionale alla realtà territoriale del Comune di Lodi e all'attuale configurazione gestionale;
- L'Ente nella scelta della forma di gestione ha posto particolare attenzione alla funzione sociale rappresentata dalle farmacie comunali, anche con riferimento ai servizi integrativi attualmente forniti alla cittadinanza;

tutto ciò premesso, visto, esaminato e rilevato, il Collegio dei Revisori dei Conti

**esprime parere favorevole:**

- All'esercizio del diritto di prelazione della sede farmaceutica n. 14, da esercitarsi entro 60 giorni dalla richiesta della Regione Lombardia pervenuta in data 6/3 u.s.
- Alla scelta indicata dall'Ente in ordine alla forma di gestione delle farmacie comunali.
- All'approvazione dello schema del nuovo Statuto di AFC S.r.L. allegato all'atto in esame.